


STATUTO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA 1945

Fonte: [http://digital.sturzo.it/monografie/monografia/1/mon3/mon3\\_sta](http://digital.sturzo.it/monografie/monografia/1/mon3/mon3_sta)

NOTA. Esso, per gli artt. 1-4 è tuttora in vigore, perché mai modificati.  
Per la prova, è riportata, al termine, la pag. 3 dello Statuto del 1946, che modificò lo statuto del 1945, ma a partire dall'art. 5.

---




## STATUTO DELLA DEMOCRAZIA CRIATIANA 1945

Fonte: [http://digital.sturzo.it/monografie/monografia/1/mon3/mon3\\_sta](http://digital.sturzo.it/monografie/monografia/1/mon3/mon3_sta)

NOTA. Esso, per gli artt. 1-4 è tuttora in vigore, perché mai modificati.  
Per la prova, è riportata, al termine, la pag. 3 dello Statuto del 1946, che modificò lo statuto del 1945, ma a partire dall'art. 5.

---



## STATUTO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA 1945

Fonte: [http://digital.sturzo.it/monografie/monografia/1/mon3/mon3\\_sta](http://digital.sturzo.it/monografie/monografia/1/mon3/mon3_sta)

NOTA. Esso, per gli artt. 1-4 è tuttora in vigore, perché mai modificati. Per la prova, è riportata, al termine, la pag. 3 dello Statuto del 1946, che modificò lo statuto del 1945, ma a partire dall'art. 5.

# LO STATUTO

Art. 1. — È costituito in Italia il Partito della Democrazia Cristiana, al fine di attuare un programma politico di libertà e di giustizia sociale ispirato ai principi cristiani.

Art. 2. — Possono essere iscritti al Partito coloro che, compiuti gli anni 18, ne accettano il programma e la disciplina.

Art. 3. — Le domande di iscrizione devono essere presentate alla Sezione del Comune in cui il richiedente risiede, e su di esse delibera la Direzione della Sezione.

La Direzione del Partito può rivedere le ammissioni deliberate dalle Sezioni e riservare a sé la decisione su la ammissione al Partito di determinate categorie di persone.

Art. 4. — Il Partito ha sede in Roma ed è costituito da sezioni comunali.

La Sezione rappresenta il numero degli iscritti.

Possono essere costituite sottosezioni rionali o frazionali. Nei Comuni ove le condizioni particolari condizioni locali o dove sia richiesta da necessità di funzionamento potrà essere decisa dalla Direzione del Partito la costituzione di sezioni rionali o frazionali autonome. La stessa Direzione emanerà a termini dell'art. 11 del presente Statuto, le norme regolamentari per la costituzione, i compiti e il coordinamento dell'attività organizzativa delle sezioni di uno stesso Comune e per lo studio e la trattazione dei problemi di carattere generale. Dove non è costituita una Sezione può essere nominato un corrispondente. In seno alla Sezione possono essere costituiti gruppi femminili e gruppi giovanili di studio e di propaganda.

Art. 5. — Al fine di promuovere e coordinare l'attività del Partito nell'ambito della provincia sarà costituito un Comitato Provinciale.

Art. 6. — In attesa della costituzione dell'Ente Regione, sarà costituito un Comitato Regionale col compito di studiare e promuovere la soluzione dei problemi economici, sociali e politico-amministrativi interessanti ogni singola regione.

Ove la Direzione del Partito lo ritenga opportuno, sentito il parere dei Comitati Provinciali e del Consiglio Nazionale, potranno essere deferiti al Comitato Regionale anche compiti di carattere organizzativo.

Art. 7. — Gli organi della Sezione Comunale sono:

- a) l'Assemblea;
- b) la Direzione Sezionale;
- c) il Segretario o la Giunta.

Art. 8. — L'Assemblea della Sezione Comunale è costituita dai soci regolarmente iscritti ed al corrente con il pagamento della tessera. La Direzione Sezionale è composta da consiglieri eletti dall'Assemblea. In numero non inferiore a tre membri, tra i quali il Segretario. Ove la Direzione lo ritenga opportuno potrà essere nominata fra i suoi componenti una Giunta Esecutiva di tre o più membri comprendente il Segretario.

Art. 9. — Il Comitato Provinciale è eletto dai Delegati delle Sezioni Comunali.


L'Assemblea dei Delegati stabilisce il numero dei componenti il Comitato, i quali eleggeranno una Giunta esecutiva non inferiore a tre membri, tra cui il Segretario.

Art. 10. — Il Comitato Regionale è costituito dai Segretari dei Comitati Provinciali.

## STATUTO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA 1945

Fonte: [http://digital.sturzo.it/monografie/monografia/1/mon3/mon3\\_sta](http://digital.sturzo.it/monografie/monografia/1/mon3/mon3_sta)

NOTA. Esso, per gli artt. 1-4 è tuttora in vigore, perché mai modificati. Per la prova, è riportata, al termine, la pag. 3 dello Statuto del 1946, che modificò lo statuto del 1945, ma a partire dall'art. 5.




## STATUTO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA 1945

Fonte: [http://digital.sturzo.it/monografie/monografia/1/mon3/mon3\\_sta](http://digital.sturzo.it/monografie/monografia/1/mon3/mon3_sta)

NOTA. Esso, per gli artt. 1-4 è tuttora in vigore, perché mai modificati. Per la prova, è riportata, al termine, la pag. 3 dello Statuto del 1946, che modificò lo statuto del 1945, ma a partire dall'art. 5.

---



STATUTO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA 1945

Fonte: [http://digital.sturzo.it/monografie/monografia/1/mon3/mon3\\_sta](http://digital.sturzo.it/monografie/monografia/1/mon3/mon3_sta)


NOTA. Esso, per gli artt. 1-4 è tuttora in vigore, perché mai modificati. Per la prova, è riportata, al termine, la pag. 3 dello Statuto del 1946, che modificò lo statuto del 1945, ma a partire dall'art. 5.

---

NOTA. Si riportano le pagine 1-3 dello Statuto del 1946. Esso modifica lo statuto del 1945, ma a partire dall'art. 5. Questo significa che sono rimasti in vigore gli artt. 1-4 dello Statuto del 1945, che contenevano l'atto costitutivo.

In questo senso gli artt. 1-4 sono da ritenere tuttora in vigore.

---



## STATUTO DELLA DEMOCRAZIA CRIATIANA 1945

Fonte: [http://digital.sturzo.it/monografie/monografia/1/mon3/mon3\\_sta](http://digital.sturzo.it/monografie/monografia/1/mon3/mon3_sta)

NOTA. Esso, per gli artt. 1-4 è tuttora in vigore, perché mai modificati. Per la prova, è riportata, al termine, la pag. 3 dello Statuto del 1946, che modificò lo statuto del 1945, ma a partire dall'art. 5.

